

Roma, 2 ottobre 2026

Circolare n. 234/2026

Oggetto: Codice della Strada – Delega al Governo per la revisione del CdS – Legge 23.9.2026, n.171, su G.U. n.228 dell'1.10.2026.

Con il provvedimento indicato in oggetto è stato prorogato fino al 14 ottobre 2026 (in precedenza 14 dicembre 2025) il termine entro cui il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi al fine di riordinare la legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al CdS (DLGS n.285/1992).

Come è noto, infatti, l'art.35 della L.n.177/2024 (recante *interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada*) aveva stabilito il termine di dodici mesi dalla relativa entrata in vigore per l'esercizio della delega; nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento tale termine è stato dapprima modificato a diciotto mesi e infine ulteriormente esteso a ventidue mesi.

I principi e i criteri direttivi sono invece rimasti quelli elencati dal provvedimento originario.

Allo stesso modo è rimasta immutata la disposizione secondo cui il Governo sia delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi uno o più regolamenti di delegificazione relativi ad alcune materie, tra cui il trasporto eccezionale e i limiti di massa e sagoma dei veicoli.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [14/2025](#)
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.228 dell'1.10.2026

LEGGE 23 settembre 2026, n. 171

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventidue mesi», le parole: «apportandovi le modifiche necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante la redazione di un nuovo codice» e le parole: «e introducendo» sono sostituite dalla seguente: «, introducendo»;

b) al terzo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

c) al quarto periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio